

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 8 MAGGIO 2020

n. 65 *suppl.*



**Atti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE SECONDA

**Atti regionali**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2020, n. 227

**D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: disposizioni sul territorio regionale pugliese in materia di ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra..... 4**

## PARTE SECONDA

*Atti regionali*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2020, n. 227

**D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: disposizioni sul territorio regionale pugliese in materia di ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;

**VISTA** la Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 12 *“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376”*;

**VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2006, n. 14 *“Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12” (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)”*;

**VISTA** la Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 3 *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14”*;

**VISTA** la legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 *“Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”*, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2018, n. 54”.

**CONSIDERATO CHE**, le misure di contenimento di cui al citato D.P.C.M., per fare fronte all'emergenza sanitaria, come il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, continuano ad avere un impatto rilevante sul fabbisogno economico di numerosi nuclei familiari;

**EVIDENZIATA** la diffusa e consolidata consuetudine da parte di una molteplicità di cittadini pugliesi di dedicarsi alla ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi) anche per far fronte alle esigenze di sostentamento alimentare proprio e familiare (autoconsumo);

**CONSIDERATO** che la raccolta di funghi epigei spontanei e di tartufi su tutto il territorio della Regione è

consentita ai raccoglitori in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale;

**CONSIDERATO** che l'attività di ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra si svolge in solitaria in ambienti aperti e poco frequentati e non solo rappresenta una forma di sostentamento per le famiglie ma produce anche effetti benefici sulla salute fisica e psichica delle persone;

**CONSIDERATO** che tali attività rientrano nell'ambito del codice ATECO "01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi" e del codice ATECO "02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" consentiti dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**RITENUTO**, per tali ragioni, di autorizzare lo spostamento delle persone fisiche, in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale, all'interno del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti;

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;

**SENTITO** il Capo Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e il Capo Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia;

emana la seguente

## **ORDINANZA**

### **Art. 1**

**Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020**, alle persone fisiche, in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale, è consentito lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l'attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.

### **Art.2**

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura "Comunicazione istituzionale".

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell'art.4 del D.L. n.19/2020.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Bari, addì 08 maggio 2020**

**Michele Emiliano**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)